



## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA

**Comodante:** Ditta Dasit SpA con sede (legale) in Milano piazza Erculea 11 e (sede amministrativa) in Cornaredo (MI) – Via R. Merendi 22, P.I. 03222390159 in persona del Dr. Lorenzo Fracassi in rappresentanza di Futura s.a.s. di Fracassi Lorenzo Oreste & C in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, di seguito denominata la Ditta o il comodante,

e

**Comodatario:** Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede a Mantova in Strada Lago Paiolo, 10, P. IVA 02481840201 in persona del Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola (di seguito definita Azienda o comodatario)

### ***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

#### **ART. 1 OGGETTO**

La Ditta Dasit SpA si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito il bene sotto descritto:

- n. 1 Poch 100.

Le Parti danno atto che tale apparecchiatura verrà messa a disposizione del Servizio di Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Bozzolo, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

#### **ART. 2 QUANTITA'**

La ditta si impegna a mettere a disposizione in comodato d'uso lo strumento di cui sopra senza alcun aggravio economico per la ASST di Mantova al fine di consentire il consumo dei prodotti per l'esecuzione di emocromi.

#### **ART. 3 DURATA**

Il comodato avrà validità dal 15 giugno 2024 e sino al 31 dicembre 2024. Alla scadenza il Comodatario dovrà restituire l'apparecchiatura al Comodante unitamente al manuale d'uso ed alla documentazione tecnica ricevuta, nel medesimo stato in cui è stata consegnata, salvo la normale usura.



#### **ART. 4 VALORE DEL BENE**

Il Comodante dichiara che le apparecchiature sono in ottimo stato di conservazione, esente da vizi e perciò idonea alla funzione.

Il valore commerciale del bene oggetto di comodato viene stimato in complessivi € 3.645,00 (Iva escl).

#### **ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

Il Comodatario si impegna a custodire l'apparecchiatura in oggetto con la dovuta diligenza e ad utilizzarla a mezzo di personale tecnico qualificato esclusivamente all'interno delle Strutture della ASST di Mantova.

Il Comodatario si impegna inoltre a non destinare il bene oggetto di comodato ad uso diverso dalla destinazione stabilita dal fabbricante.

È fatto assoluto divieto al Comodatario di concedere a terzi il godimento e/o l'utilizzo dell'apparecchiatura, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, senza il preventivo consenso scritto del Comodante.

#### **ART. 6 OBBLIGHI DEL COMODANTE**

Il Comodante si impegna a mantenere, a proprie spese, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di incendio e furto dell'apparecchiatura in oggetto ed idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile per il risarcimento di soggetti terzi in caso di danni a cose e persone e/o morte correlati all'uso delle stesse.

#### **ART. 7 CAUSE DI RECESSO DAL CONTRATTO**

Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura con preavviso di almeno 20 gg. dalla scadenza prefissata, da comunicare con raccomandata A.R..

#### **ART. 8 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, sarà disciplinato dalle norme contenute negli art. 1803 e ss. del Codice Civile.

Qualsiasi controversia tra le Parti inerente o comunque relativa al contratto sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Mantova.



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

## **ART. 9 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con relativo onere a carico del Comodante.

### **IL COMODANTE**

Dasit SpA  
L' Amministratore Delegato  
Dr. Lorenzo Fracassi  
In rappresentanza di  
Futura s.a.s. di Fracassi Lorenzo Oreste & C.

### **IL COMODATARIO**

ASST di Mantova  
Il Direttore Struttura  
Gestione Acquisti  
Dot. Cesarino Panarelli